

## **Modifiche delle appendici 1 e 3 e relativi commenti (ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada; SDR)**

### **Appendice 1**

<b>Testo in vigore</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p><b>1.1.3.1 lett. a</b></p> <p>L'esenzione secondo la sottosezione 1.1.3.1 a) ADR vale soltanto fino alle quantità massime ammesse per unità di trasporto in base alla tabella A alla fine della presente appendice.</p> <p>Nella tabella A, per «quantità massima ammessa per unità di trasporto» s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per gli oggetti: la massa totale in kg degli oggetti senza imballaggio;</li> <li>– per gli oggetti della classe 1: la massa netta in kg della materia esplosiva;</li> <li>– per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione: la massa netta in kg;</li> <li>– per le materie liquide: la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri;</li> <li>– per i gas compressi e i prodotti chimici sotto pressione: la capacità in acqua del recipiente, in litri.</li> </ul> <p>Quando merci pericolose appartenenti a diverse categorie di trasporto fra quelle fissate nella tabella A sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma dei seguenti quattro elementi non deve superare 300:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 1» moltiplicata per 300,</li> <li>– quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 5» moltiplicata per 60,</li> <li>– quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 100» moltiplicata per 3, e</li> <li>– quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 300».</li> </ul>	<p><b>1.1.3.1 lett. a</b></p> <p>L'esenzione secondo la sottosezione 1.1.3.1 a) ADR vale soltanto fino alle quantità massime ammesse per unità di trasporto elencate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– categoria di trasporto 0: 0</li> <li>– categoria di trasporto 1: 1</li> <li>– categoria di trasporto 2: 100</li> <li>– categorie di trasporto 3 e 4: 300</li> </ul> <p>– quantità massime che si discostano da quelle delle corrispondenti categorie di trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I 0</li> <li>classe 1: materie 1.1C–1.5D e oggetti 1.1B e 1.2B 1</li> <li>classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II</li> <li>classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II o III e non comprese nella categoria «quantità massima ammessa 0»</li> <li>classe 1: oggetti 1.1C–1.1J, 1.2C–1.2J, 1.3C–1.3J, 1.4B–1.4S, 1.6N 5</li> <li>classe 4.1: N° ONU 3225–3230, 3531 e 3532</li> <li>classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II</li> <li>classe 5.2: N° ONU 3105–3110</li> </ul> <p>Per «quantità massima ammessa per unità di trasporto» s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per gli oggetti: la massa totale in kg degli oggetti senza imballaggio; (per gli oggetti della classe 1: la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute nelle apparecchiature e attrezzature di cui all'allegato A ADR: la quantità totale in kg o in l delle merci pericolose contenute);</li> <li>– per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto: la massa netta in kg;</li> <li>– per le materie liquide: la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i gas compressi, i gas adsorbiti e i prodotti chimici sotto pressione: la capacità in acqua del recipiente, in litri.</li> </ul> <p>Quando merci pericolose appartenenti a diverse categorie di trasporto sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 1» moltiplicata per 300,</li> <li>- della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 5» moltiplicata per 60,</li> <li>- della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 100» moltiplicata per 3, e</li> <li>- della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 300»</li> </ul> <p>non deve superare un valore calcolato 300.</p>								
<p><b>Tabella A relativa al numero 1.1.3.1 lettera a:</b></p> <table border="1" data-bbox="212 869 820 2031"> <thead> <tr> <th data-bbox="212 869 699 958">Materie od oggetti</th> <th data-bbox="699 869 820 958">Quantità massima ammessa per unità di trasporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="212 958 699 1440">                     Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L, N° ONU 0190                      Classe 3: N° UNO 3343                      Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II                      Classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II                      Classe 5.1: N° ONU 2426                      Classe 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 e 3294                      Classe 6.2: N° ONU 2814, 2900 e 3549                      Classe 7: N° ONU 2912-2919, 2977, 2978, 3321-3333                      Classe 8: N° ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA)                      Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele                      oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati sotto il N° ONU 2908.                 </td> <td data-bbox="699 958 820 1440" style="text-align: center; vertical-align: top;">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 1440 699 1704">                     Classe 1: materie 1.1C-1.5D e oggetti 1.1B e 1.2B                      Classe 4.1: N° ONU 3221-3224 e 3231-3240, 3533, 3534 e materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I                      Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II                      classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II o III                      Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II                      Classe 5.2: N° ONU 3101-3104, 3111-3120                 </td> <td data-bbox="699 1440 820 1704" style="text-align: center; vertical-align: top;">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 1704 699 2031">                     materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio I e non compresi nella categoria «Quantità massima ammessa 0 o 1» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti:                      Classe 1: oggetti 1.1C-1.1J, 1.2C-1.2J, 1.3C-1.3J, 1.4B-1.4S, 1.6N                      Classe 2: gruppi T, TC, TO, TF, TOC e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC                      prodotto chimico sotto pressione: N° ONU 3502, 3503, 3504 e 3505                      Classe 4.1: N° ONU 3225-3230, 3531 e 3532                      Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II                      Classe 5.2: N° ONU 3105-3110                 </td> <td data-bbox="699 1704 820 2031" style="text-align: center; vertical-align: top;">5</td> </tr> </tbody> </table>	Materie od oggetti	Quantità massima ammessa per unità di trasporto	Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L, N° ONU 0190 Classe 3: N° UNO 3343 Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II Classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II Classe 5.1: N° ONU 2426 Classe 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 e 3294 Classe 6.2: N° ONU 2814, 2900 e 3549 Classe 7: N° ONU 2912-2919, 2977, 2978, 3321-3333 Classe 8: N° ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA) Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati sotto il N° ONU 2908.	0	Classe 1: materie 1.1C-1.5D e oggetti 1.1B e 1.2B Classe 4.1: N° ONU 3221-3224 e 3231-3240, 3533, 3534 e materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II o III Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II Classe 5.2: N° ONU 3101-3104, 3111-3120	1	materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio I e non compresi nella categoria «Quantità massima ammessa 0 o 1» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti: Classe 1: oggetti 1.1C-1.1J, 1.2C-1.2J, 1.3C-1.3J, 1.4B-1.4S, 1.6N Classe 2: gruppi T, TC, TO, TF, TOC e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC prodotto chimico sotto pressione: N° ONU 3502, 3503, 3504 e 3505 Classe 4.1: N° ONU 3225-3230, 3531 e 3532 Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II Classe 5.2: N° ONU 3105-3110	5	<p><b>Tabella A relativa al numero 1.1.3.1 lettera a:</b></p> <p><i>Soppressa</i></p>
Materie od oggetti	Quantità massima ammessa per unità di trasporto								
Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L, N° ONU 0190 Classe 3: N° UNO 3343 Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II Classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II Classe 5.1: N° ONU 2426 Classe 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 e 3294 Classe 6.2: N° ONU 2814, 2900 e 3549 Classe 7: N° ONU 2912-2919, 2977, 2978, 3321-3333 Classe 8: N° ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA) Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati sotto il N° ONU 2908.	0								
Classe 1: materie 1.1C-1.5D e oggetti 1.1B e 1.2B Classe 4.1: N° ONU 3221-3224 e 3231-3240, 3533, 3534 e materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II o III Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II Classe 5.2: N° ONU 3101-3104, 3111-3120	1								
materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio I e non compresi nella categoria «Quantità massima ammessa 0 o 1» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti: Classe 1: oggetti 1.1C-1.1J, 1.2C-1.2J, 1.3C-1.3J, 1.4B-1.4S, 1.6N Classe 2: gruppi T, TC, TO, TF, TOC e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC prodotto chimico sotto pressione: N° ONU 3502, 3503, 3504 e 3505 Classe 4.1: N° ONU 3225-3230, 3531 e 3532 Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II Classe 5.2: N° ONU 3105-3110	5								

<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio II e non compresi nella categoria «Quantità massima ammessa 0, 1 o 5» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti:                  Classe 2: gruppo F                  aerosol: gruppo F                  prodotto chimico sotto pressione: N° ONU 3501                  Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio III                  Classe 6.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio III                  Classe 9: N° ONU 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 e 3536</p>	<p>100</p>	
<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio III e non compresi nella categoria «Quantità massima ammessa 0, 1, 5 o 100» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti:                  Classe 2: gruppi A e O                  aerosol: gruppi A e O                  prodotto chimico sotto pressione: N° ONU 3500                  Classe 3: N° ONU 3473                  Classe 4.3: N° ONU 3476                  Classe 7: N° ONU 2908-2911                  Classe 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 e 3506                  Classe 9: N° ONU 2990 e UN 3072</p>	<p>300</p>	

**Commento:**

La tabella A stabilisce le quantità massime ammesse per unità di trasporto per usufruire della piena esenzione di cui all'1.1.3.1 lettera a per il trasporto di merci pericolose effettuato da privati in Svizzera. La tabella A riprende sostanzialmente quella all'1.1.3.6.3 ADR, ma con valori inferiori e un'ulteriore suddivisione di determinate classi.

Le modifiche all'ADR in vigore dal 1° gennaio 2025 consentiranno ai privati di trasportare come rifiuti dei prodotti acquistati nel commercio al dettaglio senza doverne utilizzare l'imballaggio originale. Gli imballaggi destinati alla vendita al dettaglio sono dimensionati in funzione della pericolosità dei prodotti per motivi di sicurezza. Il trasporto di rifiuti sfugge a questa regola. Da qui l'importanza di continuare a disciplinare le quantità massime ammesse per i trasporti effettuati da privati.

Le quantità massime ammesse elencate nella tabella in parola contengono alcune incongruenze che devono essere corrette. Oggi, ad esempio, ai privati è consentito trasportare in esenzione 1 kg di determinati prodotti, per i quali alle imprese di trasporto invece, a prescindere dalle quantità, si richiede un referente aziendale per le merci pericolose. La tabella non contiene tutti i numeri ONU; inoltre non è di pratico utilizzo.

Il nuovo sistema risolve queste carenze: creando una correlazione diretta con le categorie di trasporto è garantito l'aggiornamento automatico in riferimento a tutti i numeri ONU. Al fine di mantenere la vigente qualificazione dei rischi per i trasporti privati, ove possibile le categorie di trasporto saranno riprese direttamente nel nuovo sistema senza modificare le quantità massime ammesse, e cioè: categoria 0 con quantità massima ammessa 0, categoria 1 con quantità massima ammessa 1, categoria 2 con quantità massima ammessa 100 e categorie 3 e 4 con quantità massima ammessa 300. Di conseguenza, tra l'altro, le quantità massime di tutti i gas tossici o corrosivi della categoria 1 trasportati da privati (a condizione di essere acquistabili in commercio da privati) sono ridotte da 5 a 1. La quantità 5 costituisce un sottolivello in più rispetto al sistema delle categorie di trasporto.

Nella tabella A originaria determinati prodotti erano analizzati dettagliatamente ed assegnati alle quantità 0, 1 e 5 indipendentemente dalla categoria di trasporto. Nel sistema aggiornato, per mantenere invariati il grado di sicurezza e la condizione per il trasporto, questi prodotti saranno ripresi con i valori vigenti. La quantità della classe 4.3 del gruppo d'imballaggio I rimane quindi 0 e la quantità dei prodotti della categoria di trasporto 2 delle classi 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2, pari a 5 o 1, non è incrementata a 100. Secondo la stessa logica rimangono invariate anche le vigenti quantità della classe 1 (materie esplosive e oggetti contenenti materia esplosiva). Per questioni di sistema, le materie della classe 5.1 del gruppo d'imballaggio III assegnate alla categoria di trasporto 3, aventi finora quantità massima ammessa 100, sono invece spostate nell'ultimo gruppo avente quantità massima ammessa 300.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<b>1.6.1.1</b> Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2023 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2022.	<b>1.6.1.1</b> Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno <b>2025</b> secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre <b>2024</b> .
<b>Commento:</b> Allineata sull'1.6.1.1 ADR, questa disposizione transitoria generale concernente l'attuazione delle modifiche è aggiornata riprendendo lo stesso termine d'attuazione previsto nella versione rivista dell'ADR in vigore dal 1° gennaio 2025, ossia il 30 giugno 2025.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<b>1.6.14.2</b> In deroga al punto 6.8.2.3.3 ADR, non sono ritirati i certificati di approvazione del tipo per container-cisterna di cantiere con capacità massima del serbatoio di 3000 litri che sono stati rilasciati prima del 1° luglio 2019 secondo le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2018.	<b>1.6.14.2</b> In deroga al punto <b>1.8.7.2.2.2</b> ADR, non sono ritirati i certificati di approvazione del tipo per container-cisterna di cantiere con capacità massima del serbatoio di 3000 litri che sono stati rilasciati prima del 1° luglio 2019 secondo le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2018.
<b>Commento:</b> Nell'ADR 2023 la nota relativa al ritiro dell'approvazione del tipo, finora al punto 6.8.2.3.3, è spostata nell'1.8.7.2.2.2, aggiornamento che non comporta una modifica di contenuto.	

	Nuovo testo
<b>8.2.1 Campo di applicazione e prescrizioni generali relative alla formazione dei conducenti Lett. c e d</b> Senza certificato di formazione ADR è consentito condurre veicoli soggetti all'obbligo del contrassegno soltanto in caso di:  c. corse con veicoli cisterna per il controllo obbligatorio del veicolo o della cisterna; d. corse con veicoli cisterna effettuati da esperti della circolazione durante l'esame dei medesimi.	<b>8.2.1 Campo di applicazione e prescrizioni generali relative alla formazione dei conducenti Lett. c e d</b> Senza certificato di formazione ADR è consentito condurre veicoli soggetti all'obbligo del contrassegno soltanto in caso di:  c. spostamenti, a bordo di veicoli cisterna o veicoli muniti di batterie fisse per l'alimentazione esterna all'unità di trasporto merci, effettuati per recarsi al controllo obbligatorio del veicolo o della cisterna; d. spostamenti, a bordo di veicoli cisterna o veicoli muniti di batterie fisse per l'alimentazione esterna all'unità di trasporto merci, effettuati da esperti della circolazione nell'ambito delle operazioni di controllo del mezzo.
<b>Commento:</b> Sempre più veicoli, ovvero unità di trasporto merci, sono muniti di batterie fisse che servono da accumulatore elettrico e fonte di energia. Le batterie possono essere agli ioni di litio o, potenzialmente, agli ioni di sodio. I veicoli cisterna beneficiano di un'esenzione relativamente al certificato di formazione ADR; sono invece soggette a contrassegno le unità di trasporto merci munite di batterie fisse di peso uguale o superiore a 333 kg, La menzione delle suddette unità di trasporto merci nell'8.2.1 consente ora a qualsiasi conducente di recarsi al controllo del veicolo e agli esperti della circolazione di circolare in fase di controllo del mezzo senza che sia richiesto un certificato di formazione ADR.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p><b>8.2.1.7.2</b></p> <p>I conducenti di veicoli che trasportano esclusivamente materie della classe 7, e questo unicamente all'interno della Svizzera, possono essere esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di base. Essi devono seguire un corso di radioprotezione e un corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive e superarne gli esami. Ciascuno di questi due corsi deve comprendere almeno 8 unità di insegnamento. La partecipazione al corso e il superamento dell'esame sono attestati mediante l'apposizione sul certificato di formazione SDR della dicitura «Trasporto di materie radioattive secondo 8.2.1.7.2 appendice 1 SDR, valido unicamente per il trasporto in Svizzera». Il certificato è rinnovato per un periodo di cinque anni se, nei dodici mesi precedenti la sua scadenza, il candidato ripete la formazione e supera l'esame.</p>	<p><b>8.2.1.7.2</b></p> <p>In sostituzione del corso di base e del corso di specializzazione per la classe 7 secondo l'ADR, i conducenti che trasportano esclusivamente materie della classe 7, e questo unicamente all'interno della Svizzera, possono frequentare un corso di radioprotezione (ambito d'applicazione I 16, conducenti di veicoli che trasportano materie radioattive secondo la SDR, tabella 1 allegato 4 dell'ordinanza sulla formazione in radioprotezione<sup>1</sup>) e dare l'esame. Il corso deve includere la specializzazione per la classe 7 ed esercitazioni pratiche individuali comprendenti, come minimo, nozioni di pronto soccorso, lotta agli incendi e comportamento in caso di incidente o evento imprevisto.</p> <p>Al superamento dell'esame è rilasciato al conducente un certificato di formazione SDR con la dicitura «Trasporto di materie radioattive secondo 8.2.1.7.2 appendice 1 SDR, valido unicamente per il trasporto in Svizzera». Il certificato è rinnovato per un periodo di cinque anni se, nei dodici mesi precedenti la sua scadenza, il candidato ripete la formazione e supera l'esame.</p> <p><sup>1</sup>RS 814.501.261</p>
<p><b>Commento:</b></p> <p>Per ottenere un certificato di formazione per il trasporto di materiale radioattivo occorre sostanzialmente frequentare un corso di base e un corso di specializzazione per la classe 7 e superarne gli esami. In alternativa, ora, chi trasporta esclusivamente materie della classe 7 e solo nel territorio svizzero può frequentare un corso di radioprotezione in cui è integrato un corso di specializzazione per la classe 7 secondo l'ADR, al posto dei due corsi in parola. Al superamento dell'esame gli viene rilasciato un certificato di formazione SDR valido soltanto per i trasporti effettuati in Svizzera. Il presente adeguamento stabilisce il requisito delle esercitazioni pratiche individuali per l'ottenimento del certificato di formazione SDR. Di fatto, i responsabili per i corsi di specializzazione per il trasporto di merci della classe 7 organizzano già tali esercitazioni, sebbene non figurino nelle disposizioni vigenti: sono sì prescritte nel corso di base, che in questa seconda fattispecie viene meno, ma non nel corso di specializzazione. Da qui la necessità di menzionarle esplicitamente.</p> <p>La durata dei corsi di specializzazione per la classe 7 e di radioprotezione si desume dalla normativa ad hoc e non occorre esplicitarla nuovamente questa sede.</p>	

### Appendice 3

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p><b>Lista delle merci pericolose sottoposte a disposizioni particolari relative al trasporto</b></p> <p>3375 NITRATO DI AMMONIO IN EMULSIONE, SOSPENSIONE o GEL, liquido o solido, per la fabbricazione degli esplosivi da mina</p> <p>5.1 O2 II 5.1</p> <p>In caso di trasporto in unità mobili per la fabbricazione di esplosivi (Mobile Explosives Manufacturing Units, MEMU) secondo 6.12 ADR in cisterne di acciaio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non ammesso con capacità <math>\geq</math> 1000 l;</li> <li>- ammesso con capacità &lt; 1000 l, a condizione che il dispositivo di aerazione sia a collo di cigno secondo 6.12.4.4 ADR</li> </ul>	<p><b>Lista delle merci pericolose sottoposte a disposizioni particolari relative al trasporto</b></p> <p>3375 <i>Soppresso</i></p>
<p><b>Commento:</b></p> <p>Le unità mobili per la fabbricazione di esplosivi (MEMU, dall'ingl. mobile explosives manufacturing units) sono state inserite nell'ADR e disciplinate al capitolo 6.12 nel 2009. L'argomento era già stato oggetto di accese discussioni in consessi internazionali e anche l'USTR aveva esaminato un caso concreto. In seguito a un evento prodottosi all'estero e per inesperienza in materia, nell'appendice 3 erano state limitate le dimensioni delle cisterne in acciaio e precisato il tipo del relativo dispositivo di aerazione obbligatorio.</p> <p>Nel frattempo circolano sul territorio delle Parti contraenti dell'ADR diverse tipologie di MEMU munite di cisterne in acciaio di dimensioni maggiori che, impiegate conformemente alle disposizioni dell'ADR, non comportano problemi a livello di sicurezza. Il vincolo di cui all'appendice 3 SDR è quindi superfluo e può essere rimosso senza sostituzione.</p>	